

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZ. BARI

Ricorso

Per **FOSS MARAI società agricola s.s. di BIASIOTTO Andrea e F.lli**, con sede in Valdobbiadene (TV) alla via Strada di Guia, 109 (P.I. 04337360269), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. BIASIOTTO Andrea (BSTNDR70A01C957C), nato a Conegliano Veneto (TV) l'1/1/1970, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Vincenzo SCIANANDRONE (SCNVCN58E01A285Z - vincenzo.scianandrone@pec.ordineavvocatitrani.it - fax n.0883/591824), che la rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato ed allegato al presente atto sub 1);

- Ricorrente -

contro

REGIONE PUGLIA (c.f. 80017210727), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 33 (avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it - estratto dal Registro PP.AA.);

- Resistente -

nonché

- **MONTELLI Vito** (MNTVTI73D24E038X), nato a Gioia del Colle (BA) il 24/4/1973 (vitomontelli@confagricoltura.legalmail.it), posizionato al n.410, secondo il D.D. 116 del 25/5/2022;

- **DI TACCHIO Francesco** (DTCFNC69T13C983M), nato a Corato il 13/12/1969 (agricolturaditacchio@pec.it), posizionato al n.426, secondo il D.D.116 del 25/5/2022;

- controinteressati -

per l'annullamento

- della **D.D. (Determinazione del Dirigente) della Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.152 dell'11/7/2022**, con la quale la ditta ricorrente non è stata inclusa tra le ditte ammesse al finanziamento (di cui al bando della Regione Puglia per la "OCM Vino - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti", approvato con D.D. n.157 del 22/6/2021 della Regione Puglia, della suddetta Sezione), pur essendo utilmente collocata in graduatoria.

Fatto - Violazione ed erronea applicazione del D.M. n.1411 del 3/3/2017 - D.M. n.3843 del 3/4/2019 art.13, 1° comma e 22 delle Istruzioni Operative n.55 di AGEA del 21/6/2021

- Travisamento ed erronea applicazione dei fatti - Eccesso di potere per assenza di motivazione, irragionevolezza ed arbitrarietà del provvedimento impugnato.

La ditta ricorrente ha presentato (a mezzo portale informatico SIAN, unico strumento abilitato alla procedura) una domanda di partecipazione al bando della Regione Puglia per la "OCM Vino - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti", approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.157 del 22/6/2021, al fine di ottenere il previsto sostegno economico per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per la campagna 2021/2022.

Detta domanda, a cui veniva attribuito l'identificativo *barcode* n.25380244985, riguarda la tipologia di domanda a "collaudo" (rispetto all'altra tipologia di domanda con "garanzia fideiussoria"): detto collaudo doveva presentarsi entro il 20/6/2022, a seguito dell'inserimento tra le ditte ammesse al finanziamento, la cui graduatoria (ai sensi del D.M. n.1411 del 03/03/2017 e D.M. n.3843 del 03/04/2019 - normativa correlata al Bando), la Regione avrebbe dovuto pubblicare entro il **28/2/2022**.

- Con D.D. n.233 del 10/10/2021 (pubblicata sul BURP n.129 del 14/10/2021) la Regione Puglia pubblicava la graduatoria di ammissibilità provvisoria delle domande presentate dalle ditte partecipanti.

In tale graduatoria la ditta ricorrente risultava posizionata al n.468.

- Con D.D. n.116 del **25/5/2022** la Regione Puglia approvava la graduatoria di ammissibilità definitiva delle suddette domande, nella quale la ditta ricorrente si collocava al **n.435**.

- Contestualmente con D.D. n.118, sempre del **25/5/2022**, (pubblicata sul BURP al n.8 del 24/6/2022) la Regione Puglia approvava la graduatoria di finanziabilità, ammettendo al finanziamento le ditte posizionate in graduatoria dal n.1 al n.289.

- Con successivo D.D. n.152 dell'**11/7/2022** la Regione Puglia ammetteva al finanziamento (con scorrimento della graduatoria di cui al suddetto D.D. n.116 del 25/5/2022) ulteriori 171 ditte (posizionate dal n.290 al n.569). In tale elenco le ditte ammesse risultavano essere solo quelle che avevano richiesto il finanziamento con "garanzia fideiussoria" e non anche quelle "a collaudo" (la ricorrente è utilmente collocata al posto n.435 e, quindi, avrebbe avuto diritto al finanziamento).

Invece, con l'impugnata D.D. n.152/2022, senza alcuna motivazione, non sono state ammesse le ditte, come quella ricorrente, che avevano chiesto il finanziamento a "collaudo".

Appare utile riferire che lo "scorrimento" della graduatoria è avvenuto l'**11/7/2022**, ovvero, dopo la data del **20/6/2022** prevista per la richiesta del collaudo per ditte richiedenti il sostegno a "collaudo", evidentemente non più materialmente richiedibile, a causa dello "scorrimento" avvenuto l'11/7/2022.

Così operando la Regione Puglia ha arrecato un gravissimo ed ingiusto danno alla ditta ricorrente, che ha anticipato i costi di ristrutturazione e riconversione dei propri vigneti, confidando nel previsto finanziamento pubblico, essendo utilmente collocata nella graduatoria al n.435, rispetto alle ditte ammesse al finanziamento posizionate dal n.290 al n.569. Ed invero l'art.13, 1° comma, delle Istruzioni Operative n.55 di AGEA del 21/6/2021, prevede che l'istruttoria per la finanziabilità e, quindi, per la redazione della relativa graduatoria, doveva concludersi entro il **28/2/2022**, mentre detta graduatoria è stata redatta con le D.D. n.116 e 118 del **25/5/2022**, e lo "scorrimento" della stessa è stato effettuato con l'impugnata delibera dell'**11/7/2022**.

Ed invero, ai sensi del successivo art.22 delle suddette Istruzioni Operative, le domande di sostegno a "collaudo" delle opere, dovevano presentarsi (tramite il portale SIAN) entro il 20/6/2022: presentazione possibile solo se, entro

tale data, la ricorrente fosse stata utilmente collocata nelle graduatorie delle ditte ammesse al finanziamento.

Senonché è avvenuto che la stessa, pur avendo i requisiti per essere ammessa tra le ditte da finanziare (quelle collocate tra il n.290 ed il n.569, visto che la FOSS MARAI è collocata al n.435) non è stata ricompresa in tale graduatoria, probabilmente perché decorso il termine del 20/6/2022 per chiedere il collaudo (?).

Se così fosse è chiaro l'errore in cui è incorsa la Regione Puglia, in quanto la ditta ricorrente, pur essendo pronta, alla data del 20/6/2022, a chiedere il "collaudo" delle opere eseguite ai suoi vigneti, non poteva materialmente richiederlo, sia perché ancora non ammessa al finanziamento, sia perché materialmente impedita, in quanto il portale SIAN (unico sistema utilizzabile) non è abilitato ad accettare le domande delle ditte non ammesse al finanziamento, la cui graduatoria la Regione avrebbe dovuto comunicare all'AGEA.

Infatti, l'art.8 delle predette Istruzioni prescrive che *"...la compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dell'OP AGEA sul portale SIAN. Non sono accettate, e, quindi, ritenute valide le domande che*

pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico".

È evidente, quindi, che l'impugnato provvedimento, oltre che emesso in violazione della richiesta normativa che disciplina il bando in questione, è il frutto di una erronea, arbitraria ed irragionevole, oltre che immotivata, decisione, con conseguente sviamento dell'esercitato potere.

Infatti, non è dato comprendere le ragioni per le quali, l'impugnato provvedimento ha ammesso allo "scorrimento" solo le domande di sostegno con erogazione all'aiuto a "fideiussione", e non anche quelle a "collaudo".

Se la ragione dovesse risiedere nel fatto che il termine per le richieste del collaudo (20/6/2022) risulta scaduto alla data dell'11/7/2022, la stessa si palesa arbitraria ed irragionevole, in quanto il decorso del termine del 20/6/2022 è imputabile unicamente alla Regione Puglia, la quale ha concluso l'istruttoria per la finanziabilità della domanda solo il **25/5/2022**, con le D.D. n.116-118, anziché entro il **28/2/2022** come previsto dall'art.13, comma 1 delle Istruzioni Operative n.55 AGEA del 21/6/2021; nonché ha ammesso al finanziamento le ditte posizionate dal n.290 al n.569 (e quindi teoricamente anche la ricorrente posizionata al n.435)

solo con l'impugnato provvedimento dell'11/7/2022, con evidente impossibilità oggettiva di poter richiedere il collaudo entro il 20/6/2022. Da qui l'irragionevolezza ed arbitrarietà dell'impugnato provvedimento, il quale è totalmente "muto" sulle ragioni del finanziamento delle sole domande soggette a "garanzia fideiussoria" e non anche di quelle a "collaudo".

Il presente ricorso viene notificato anche alle ditte Montelli Vito e Di Tacchio Francesco, quali contro-interessate, essendo presenti nelle graduatorie di cui al D.D.116 del 25/5/2022 ai nn.410 e 426, con domande soggette a "garanzia fideiussoria".

P.Q.M.

- si chiede l'annullamento, previa sospensione, dell'impugnato provvedimento.
- Con vittoria di spese e compenso del giudizio.
- Con riserva di motivi aggiunti all'esito di nuove circostanze, oggi non note alla ricorrente.
- Documentazione come da indice.
- Ai fini fiscali si dichiara che per il presente giudizio è dovuto il C.U. nella misura di Euro 650,00.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Sussistono i presupposti del “*fumus boni iuris*” e del “*periculum in mora*” per concedere la sospensione dell’impugnato provvedimento.

Il *fumus* emerge dall’esposizione dei fatti e dalle ragioni sopra richiamate.

Quanto al *periculum in mora* v’è la necessità di evitare che si provveda alla erogazione degli aiuti in modo illegittimo, con conseguente perdita degli stessi da parte della ditta ricorrente, che vedrebbe irrimediabilmente preclusa la possibilità di ottenere l’auspicato finanziamento.

Bari, lì 07/10/2022

Avv. Vincenzo SCIANANDRONE